



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 giugno 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0376 (COD)**

9768/1/22
REV 1

LIMITE

EF 155
ECOFIN 557
CODEC 842

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso finale della presidenza in vista di un orientamento generale.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

(1) Conformemente all'articolo 69 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio², la Commissione ha riesaminato l'applicazione e l'ambito di applicazione di tale direttiva e ha concluso che gli obiettivi di integrare il mercato dell'Unione dei fondi di investimento alternativi ("FIA"), garantire un elevato livello di tutela degli investitori e salvaguardare la stabilità finanziaria sono stati per lo più raggiunti. Tuttavia in tale riesame la Commissione ha anche concluso che è necessario armonizzare le norme per i gestori di fondi di investimento alternativi ("GEFIA") che gestiscono FIA che concedono prestiti, chiarire le norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi, assicurare la parità di trattamento dei soggetti che esercitano le funzioni di custodia, migliorare l'accesso transfrontaliero ai servizi di depositario, ottimizzare la raccolta dei dati di vigilanza e facilitare l'uso di strumenti di gestione della liquidità in tutta l'Unione. Sono pertanto necessarie modifiche per colmare queste lacune normative e migliorare il funzionamento della direttiva 2011/61/UE.

(2) Un solido regime di delega, un trattamento equo dei soggetti che esercitano le funzioni di custodia, la coerenza delle segnalazioni a fini di vigilanza e un approccio armonizzato all'uso degli strumenti di gestione della liquidità sono parimenti necessari per la gestione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"). È pertanto opportuno modificare anche la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, che stabilisce norme in materia di autorizzazione e funzionamento degli OICVM, negli ambiti relativi alla delega, alla custodia delle attività, alle segnalazioni a fini di vigilanza e alla gestione del rischio di liquidità.

² Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

³ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(3) Per aumentare l'efficienza delle attività dei GEFIA, è opportuno ampliare l'elenco dei servizi accessori autorizzati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE per includere i compiti svolti da un amministratore in conformità del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ("amministrazione degli indici di riferimento") e la gestione dei crediti disciplinata dalla direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. A fini di completezza, è inoltre opportuno chiarire che il GEFIA, quando svolge i compiti svolti da un amministratore di indici di riferimento o quando fornisce servizi di gestione dei crediti, dovrebbe essere soggetto agli atti summenzionati.

(3 bis) Per rafforzare la certezza del diritto per i GEFIA e i gestori di OICVM in merito ai servizi che questi possono prestare a terzi, è opportuno chiarire che i GEFIA e i gestori di OICVM sono autorizzati a esercitare e prestare, a favore di terzi, le stesse attività e servizi che già esercitano o prestano in relazione ai FIA e agli OICVM che gestiscono, sempre che ciò non crei conflitti di interesse ingestibili. Tale possibilità sosterebbe anche la competitività internazionale dei GEFIA europei e delle società di gestione di OICVM europee consentendo economie di scala e contribuendo a diversificare le fonti di reddito.

(4) Per garantire la certezza del diritto è opportuno chiarire che i GEFIA che forniscono servizi accessori che coinvolgono strumenti finanziari sono soggetti alle norme stabilite dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Per quanto riguarda le attività diverse dagli strumenti finanziari, i GEFIA dovrebbero essere tenuti a rispettare quanto disposto dalla direttiva 2011/61/UE.

⁴ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

⁵ Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 1).

⁶ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5) Per assicurare l'applicazione uniforme degli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva 2011/61/UE relativi alle risorse umane necessarie ai GEFIA, è opportuno chiarire che al momento della domanda di autorizzazione i GEFIA dovrebbero fornire alle autorità competenti informazioni sulle risorse umane e tecniche che impiegheranno per svolgere le loro funzioni e, se del caso, per controllare i delegati. È opportuno che almeno due alti dirigenti siano impiegati dal GEFIA a tempo pieno o conducano l'attività del GEFIA a tempo pieno e siano residenti nell'Unione. Indipendentemente da tale requisito minimo legale, possono essere necessarie maggiori risorse a seconda delle dimensioni e della complessità del FIA.

(6) Per migliorare l'applicazione uniforme della direttiva 2011/61/UE è opportuno chiarire che le norme in materia di delega di cui all'articolo 20 si applicano a tutte le funzioni elencate nell'allegato I di tale direttiva e ai servizi accessori di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della stessa.

(7) La commercializzazione dei fondi non è sempre effettuata direttamente dal GEFIA, ma da uno o più distributori per conto del GEFIA o per proprio conto. Vi potrebbero essere anche casi in cui un consulente finanziario indipendente commercializza un fondo senza che il GEFIA ne sia a conoscenza. La maggior parte dei distributori di fondi è soggetta a requisiti normativi a norma della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2016/97, che definiscono l'ambito e la portata delle loro responsabilità nei confronti dei loro clienti. La presente direttiva dovrebbe pertanto riconoscere la diversità dei regimi di distribuzione e le garanzie esistenti per i regimi in cui un distributore agisce per proprio conto quando commercializza il FIA a norma della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi vita a norma della direttiva (UE) 2016/97, nel qual caso le disposizioni della presente direttiva in materia di delega non dovrebbero applicarsi indipendentemente da eventuali accordi di distribuzione tra il GEFIA e il distributore.

(8) Per ottenere un quadro affidabile delle attività di delega nell'Unione e per orientare le future azioni di vigilanza, i GEFIA dovrebbero fornire periodicamente alle autorità competenti informazioni sugli accordi di delega che comportano la delega delle funzioni collettive o discrezionali di gestione del portafoglio o di gestione del rischio. I GEFIA dovrebbero pertanto comunicare le informazioni concernenti i delegati, l'elenco e la descrizione delle attività delegate, l'importo e la percentuale delle attività dei FIA gestiti che sono soggetti ad accordi di delega riguardanti la funzione di gestione del portafoglio, una descrizione del modo in cui il GEFIA sorveglia, monitora e controlla il delegato, informazioni sugli accordi di subdelega e la data di inizio e di scadenza della delega e degli accordi di subdelega. A fini di chiarezza, è opportuno specificare che i dati raccolti riguardo alla percentuale delle attività dei FIA gestiti che sono soggetti ad accordi di delega riguardanti le funzioni di gestione del portafoglio hanno lo scopo di fornire un quadro più completo del funzionamento della delega e non costituiscono di per sé un indicatore probatorio per determinare l'adeguatezza della sostanza o per la gestione del rischio, né per l'efficacia dei dispositivi di sorveglianza o di controllo a livello del gestore. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alle autorità competenti nell'ambito delle segnalazioni a fini di vigilanza disciplinate dall'articolo 24 della direttiva 2011/61/UE.

(8 bis) Dato che è possibile per un GEFIA ricorrere alla leva finanziaria e, in determinate circostanze, contribuire ad accrescere i rischi sistemici o al disordine sui mercati, occorre imporre obblighi specifici a carico dei GEFIA che fanno ricorso alla leva finanziaria su base sostanziale. Al fine di conseguire un'applicazione uniforme di tali obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare quando si consideri che la leva finanziaria sia utilizzata su base sostanziale.

(9) È inoltre opportuno stabilire norme comuni per creare un mercato interno efficiente per i FIA che concedono prestiti, per assicurare un livello uniforme di tutela degli investitori nell'Unione, per consentire ai FIA di accrescere la propria attività concedendo prestiti in tutti gli Stati membri dell'Unione e per facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese dell'UE, un obiettivo chiave dell'Unione dei mercati dei capitali⁷. Tuttavia, data la rapida crescita del mercato del credito privato, è necessario affrontare i potenziali rischi microprudenziali e macroprudenziali che potrebbero derivare dai FIA che concedono prestiti e diffondersi all'intero sistema finanziario. Le norme applicabili ai GEFIA che gestiscono fondi che concedono prestiti dovrebbero essere armonizzate al fine di migliorare la gestione del rischio in tutto il mercato finanziario e aumentare la trasparenza per gli investitori. A fini di chiarezza, è opportuno precisare che le disposizioni di cui alla presente direttiva applicabili ai GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di stabilire quadri nazionali in materia di prodotti che definiscano determinate categorie di FIA con norme più restrittive. Tali norme nazionali dovrebbero applicarsi ai FIA stabiliti nello Stato membro che ha deciso di esercitare il potere discrezionale nella misura in cui tali norme sono più restrittive delle disposizioni generali di cui alla presente direttiva.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione" (COM(2020) 590 final).

(9 bis) I FIA che concedono prestiti ai consumatori sono soggetti ai requisiti di altri strumenti del diritto dell'Unione applicabili al credito al consumo, tra cui la direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori. Tali strumenti del diritto dell'Unione stabiliscono le tutele di base dei mutuatari a livello dell'UE. Tuttavia, e sulla base di motivi imperativi di interesse pubblico, gli Stati membri dovrebbero poter vietare la concessione di prestiti ai consumatori da parte dei FIA.

(10) Per sostenere la gestione professionale dei FIA e per attenuare i rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno che i GEFIA che gestiscono FIA dediti alla concessione di prestiti dispongano di politiche, procedure e processi efficaci per la concessione di prestiti. Dovrebbero inoltre attuare politiche, procedure e processi efficaci per la valutazione del rischio di credito e la gestione e il monitoraggio del loro portafoglio di crediti quando svolgono attività di concessione di prestiti o acquistano prestiti da terzi. Tali politiche, procedure e processi dovrebbero essere riesaminati periodicamente.

(11) Per contenere il rischio di interconnessione tra i FIA che concedono prestiti e altri partecipanti ai mercati finanziari, i GEFIA di tali FIA dovrebbero, quando il mutuatario è un istituto finanziario, essere tenuti a diversificare il loro rischio e a mantenere la loro esposizione entro limiti specifici. Inoltre, dovrebbero essere soggetti a un limite di leva finanziaria per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario. In linea con tale obiettivo, il limite di leva finanziaria dovrebbe essere lo stesso per tutti i FIA che concedono prestiti, siano essi commercializzati presso gli investitori al dettaglio o esclusivamente presso investitori professionali. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre un limite di leva finanziaria più rigoroso a livello nazionale per i FIA commercializzati presso gli investitori al dettaglio.

(12) Per limitare i conflitti di interesse, è opportuno che i GEFIA e il loro personale non ricevano prestiti dai FIA che concedono prestiti e che sono da essi gestiti. Analogamente, è opportuno vietare al depositario del FIA e al suo personale o al delegato del GEFIA e al suo personale di ricevere prestiti dai FIA associati.

(13) La direttiva 2011/61/UE dovrebbe riconoscere il diritto dei FIA di concedere prestiti e provvedere alla negoziazione di tali prestiti sul mercato secondario. Per evitare azzardi morali e mantenere la qualità generale del credito per i prestiti concessi dai FIA, tali prestiti dovrebbero essere soggetti a un obbligo di mantenimento del rischio per evitare situazioni in cui i prestiti sono concessi con il solo scopo di venderli. Tuttavia i FIA non dovrebbero seguire una strategia di investimento del tipo "originate-to-distribute" e i GEFIA dovrebbero pertanto garantire di gestire esclusivamente FIA che concedono prestiti e la cui strategia di investimento non sia quella di concedere prestiti con l'obiettivo di venderli.

(14) I prestiti a lungo termine e illiquidi detenuti dai FIA possono creare disallineamenti di liquidità se la struttura aperta dei FIA autorizzati permette agli investitori di riscattare le loro quote o azioni del fondo con una certa frequenza. È quindi necessario attenuare i rischi legati alla trasformazione delle scadenze imponendo una struttura chiusa per i FIA che concedono prestiti, poiché i fondi di tipo chiuso non sarebbero vulnerabili alle richieste di rimborso e potrebbero detenere i prestiti concessi fino alla scadenza. Tuttavia, un FIA che concede prestiti può offrire possibilità di rimborso sulla base della sua strategia di investimento e di un sistema di gestione della liquidità che riduca al minimo i disallineamenti di liquidità e garantisca agli investitori un trattamento equo. Dovrebbe pertanto essere possibile per i GEFIA gestire tali FIA purché siano soddisfatti determinati requisiti, da specificare mediante norme tecniche di regolamentazione. Le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero tenere conto della natura della concessione del prestito da parte del GEFIA, in particolare se quest'ultimo eroga esclusivamente prestiti di azionisti che possono essere considerati simili ai prestiti partecipativi e che presentano un rischio minore rispetto ai prestiti a terzi.

(15) È opportuno chiarire che se un FIA che concede prestiti o un GEFIA, in relazione alle attività di prestito del FIA gestito, è soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2011/61/UE e agli obblighi di cui ai regolamenti (UE) n. 345/2013⁸, (UE) n. 346/2013⁹ e (UE) 2015/760¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme specifiche sul prodotto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 345/2013, all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 346/2013 e al capo II del regolamento (UE) 2015/760 dovrebbero prevalere sulle norme più generali di cui alla direttiva 2011/61/UE.

(15 bis) Data la natura potenzialmente illiquida e a lungo termine delle attività dei FIA che concedono prestiti, i GEFIA incontrano difficoltà intrinseche nel conformarsi alle modifiche delle norme sui fondi e dei requisiti normativi introdotte durante il ciclo di vita dei FIA che concedono prestiti e che sono da essi gestiti senza compromettere la fiducia dei loro investitori. È pertanto necessario prevedere disposizioni transitorie per i FIA che concedono prestiti e che sono stati costituiti prima dell'adozione della presente direttiva.

⁸ Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

¹⁰ Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

(16) Per favorire il monitoraggio del mercato da parte delle autorità di vigilanza è opportuno migliorare la raccolta e la condivisione delle informazioni ottenute mediante le segnalazioni a fini di vigilanza. Per migliorare l'efficienza e ridurre gli oneri amministrativi per i GEFIA, potrebbero essere eliminate le duplicazioni degli obblighi di segnalazione che esistono ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale, in particolare il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, il regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea¹³ e il regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea¹⁴. Le autorità europee di vigilanza ("AEV") e la Banca centrale europea (BCE), con il sostegno delle autorità nazionali competenti, se necessario, dovrebbero valutare le esigenze in termini di dati delle diverse autorità di vigilanza in modo che le modifiche del modulo per le segnalazioni a fini di vigilanza per i GEFIA siano efficaci.

(17) In vista delle future modifiche degli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, è opportuno ampliare lo spettro dei dati che possono essere richiesti ai GEFIA, eliminando le limitazioni che si concentrano sulle operazioni e sulle esposizioni principali o sulle controparti. Se l'ESMA ritiene che sia opportuno fornire periodicamente alle autorità di vigilanza un'informativa completa sul portafoglio, le disposizioni della direttiva 2011/61/UE dovrebbero consentire il necessario ampliamento della portata delle segnalazioni.

¹¹ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

¹² Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

¹³ Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

(18) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente degli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, per specificare il contenuto, i formati e le procedure per standardizzare il processo di segnalazione a fini di vigilanza da parte dei GEFIA. È opportuno che le norme tecniche di regolamentazione stabiliscano il contenuto, i formati e le procedure per standardizzare il processo di segnalazione a fini di vigilanza, sostituendo così il modulo per le segnalazioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione¹⁶. È opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione siano adottate sulla base di un progetto elaborato dall'ESMA. Le informazioni da comunicare sugli accordi di delega dovrebbero essere chiaramente indicate nel testo della direttiva 2011/61/UE. Per quanto riguarda tali informazioni, la norma tecnica di regolamentazione dovrebbe limitarsi a stabilire il livello adeguato di standardizzazione delle informazioni da comunicare ai sensi della direttiva 2011/61/UE, senza aggiungere elementi non previsti dal testo di tale direttiva.

(19) Per standardizzare il processo di segnalazione a fini di vigilanza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA per quanto riguarda i formati e le norme relative ai dati, la frequenza delle segnalazioni e le tempistiche di segnalazione da parte dei GEFIA. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

¹⁶ Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

(20) Al fine di garantire una risposta più efficace alle pressioni per la liquidità in periodi di stress del mercato e meglio tutelare gli investitori, la direttiva 2011/61/UE dovrebbe stabilire norme per attuare le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)¹⁷.

(21) Per consentire ai gestori di FIA di tipo aperto basati in qualsiasi Stato membro di far fronte alle pressioni per i rimborsi in condizioni di stress del mercato, essi dovrebbero essere tenuti a definire una serie adeguata di strumenti di gestione della liquidità, compresa la selezione di almeno due strumenti di gestione della liquidità dall'elenco armonizzato di cui all'allegato, oltre ad avere la possibilità di sospendere i rimborsi e attivare conti side pocket, in circostanze eccezionali e nell'interesse delle loro azioni o dei detentori di quote. A titolo di deroga, il gestore di un FIA di tipo aperto dovrebbe poter selezionare un solo strumento di gestione della liquidità dall'allegato V se tale FIA è autorizzato come fondo comune monetario. Quando un GEFIA decide di attivare o disattivare uno strumento di gestione della liquidità, dovrebbe notificarlo alle autorità di vigilanza parallelamente all'attivazione. Se sono attivati conti side pocket, le autorità di vigilanza dovrebbero essere informate entro tempi ragionevoli prima di tale attivazione. Pur non conferendo alle autorità competenti il potere di approvare l'uso di uno strumento di gestione della liquidità prima della sua attivazione, l'obbligo di notifica permetterebbe alle autorità di vigilanza di gestire meglio le potenziali ricadute delle tensioni di liquidità sul mercato nel suo complesso. Tale obbligo dovrebbe applicarsi solo alla sospensione dei rimborsi, alle restrizioni al rimborso e ai conti side pocket, dal momento che altri strumenti di gestione della liquidità sono suscettibili di un utilizzo frequente in normali condizioni di mercato. Tuttavia le autorità competenti dovrebbero mantenere la capacità di richiedere le notifiche per questi altri strumenti di gestione della liquidità, se lo ritengono opportuno, ad esempio ove siano modificati i parametri chiave di tali strumenti o sia attivato il rimborso in natura.

¹⁷ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 7 dicembre 2017, relativa al rischio di liquidità e di leva finanziaria nei fondi di investimento (CERS/2017/6) (GU C 151 del 30.4.2018, pag. 1).

(22) Per poter prendere una decisione d'investimento in linea con la loro propensione al rischio e le loro esigenze di liquidità, è opportuno che gli investitori siano informati delle condizioni per l'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità. In particolare, e al fine di rafforzare la tutela degli investitori, è opportuno specificare che il ricorso al rimborso in natura non è adatto agli investitori al dettaglio e dovrebbe pertanto essere attivato solo per soddisfare le richieste di riscatto degli investitori professionali, affrontando nel contempo i rischi di disparità di trattamento tra investitori che procedono al riscatto e altri detentori di quote o azionisti.

(23) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente in materia di gestione del rischio di liquidità da parte dei gestori dei fondi di tipo aperto, l'ESMA dovrebbe emanare orientamenti per specificare il processo relativo alla scelta e all'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità al fine di agevolare la convergenza del mercato e in materia di vigilanza.

(24) *soppresso*

(25) I depositari rivestono un ruolo importante per la salvaguardia degli interessi degli investitori e dovrebbero essere in grado di svolgere i loro compiti indipendentemente dal tipo di soggetto che esercita le funzioni di custodia delle attività dei fondi. È pertanto necessario includere i depositari centrali di titoli (CSD) nella catena di custodia quando forniscono servizi di custodia ai FIA, al fine di garantire che, in tutti i casi, vi sia un flusso di informazioni stabile tra il soggetto che esercita le funzioni di custodia delle attività di un FIA e il depositario. Per evitare sforzi superflui, i depositari non dovrebbero esercitare ex ante la dovuta diligenza quando intendono delegare la custodia ai CSD.

(26) Per migliorare l'efficacia e la cooperazione in materia di vigilanza, le autorità competenti del paese ospitante dovrebbero poter presentare all'autorità competente di un GEFIA una richiesta motivata di intraprendere un'azione di vigilanza nei confronti di un determinato GEFIA.

(27) Per migliorare la cooperazione in materia di vigilanza l'ESMA dovrebbe inoltre poter richiedere alle autorità competenti di portare alla sua attenzione i casi connotati da implicazioni transfrontaliere e che possono influire sulla tutela degli investitori o sulla stabilità finanziaria. L'esame di questi casi da parte dell'ESMA fornirà alle altre autorità competenti una migliore comprensione delle questioni discusse e contribuirà a prevenire casi simili in futuro e a tutelare l'integrità del mercato dei FIA.

(28) Per sostenere la convergenza in materia di vigilanza per quanto riguarda le deleghe, l'ESMA dovrebbe acquisire una migliore comprensione dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, anche nel settore della sorveglianza e del controllo adeguati degli accordi di delega, in tutti gli Stati membri. A tal fine dovrebbe basarsi sugli obblighi di segnalazione alle autorità competenti e sull'esercizio, nel settore della delega, dei suoi poteri di convergenza in materia di vigilanza, prima del successivo riesame della presente direttiva. L'analisi da parte dell'ESMA dei dati raccolti e dei risultati dell'esercizio dei suoi poteri di convergenza in materia di vigilanza confluirà in una relazione, da presentare prima dell'inizio del riesame, che analizzerà le prassi di mercato in materia di delega, le norme in materia di sostanza, la prevenzione delle società fantasma e la conformità ai relativi obblighi della direttiva e fornirà informazioni in merito a eventuali misure aggiuntive che potrebbero rendersi necessarie per sostenere l'efficacia dei regimi di delega di cui alla direttiva 2011/61/UE.

(28 bis) La commercializzazione dei fondi non è sempre effettuata direttamente dal GEFIA, ma da uno o più distributori per conto del GEFIA o per proprio conto. Vi potrebbero essere anche casi in cui un consulente finanziario indipendente commercializza un fondo senza che il GEFIA ne sia a conoscenza. La maggior parte dei distributori di fondi è soggetta a requisiti normativi a norma della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2016/97, che definiscono l'ambito e la portata delle loro responsabilità nei confronti dei loro clienti. La presente direttiva dovrebbe pertanto riconoscere la diversità dei regimi di distribuzione e le garanzie esistenti per i regimi in cui un distributore agisce per proprio conto quando commercializza gli OICVM a norma della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi vita a norma della direttiva (UE) 2016/97, nel qual caso le disposizioni della presente direttiva in materia di delega non dovrebbero applicarsi indipendentemente da eventuali accordi di distribuzione tra la società di gestione e il distributore.

(29) In alcuni mercati concentrati manca un'offerta competitiva di servizi di depositario. Per far fronte a questa carenza di prestatori di servizi, che può comportare un aumento dei costi per i GEFIA e ridurre l'efficienza del mercato dei FIA, gli Stati membri potrebbero autorizzare le autorità competenti a consentire ai GEFIA o ai FIA di ricorrere ai servizi erogati da depositari situati in altri Stati membri. Per garantire che la possibilità di autorizzare la nomina di un depositario in un altro Stato membro non equivalga a un passaporto di depositario, essa dovrebbe essere utilizzata solo se sono soddisfatte le condizioni definite nella presente direttiva e previa approvazione delle autorità competenti del FIA. Poiché l'autorizzazione di ricorrere ai servizi erogati da depositari situati in altri Stati membri non dovrebbe essere concessa automaticamente, anche quando sono soddisfatte le suddette condizioni, le autorità competenti dovrebbero concedere la loro approvazione preventiva sulla base di una valutazione caso per caso della mancanza di servizi di depositario pertinenti nella giurisdizione del FIA, tenuto conto della strategia di investimento di tale FIA.

(30) La possibilità di nominare un depositario in un altro Stato membro dovrebbe essere accompagnata da una maggiore copertura a fini di vigilanza. I depositari dovrebbero pertanto essere tenuti a cooperare non solo con le loro autorità competenti, ma anche con le autorità competenti del FIA che li ha nominati e con le autorità competenti del GEFIA che gestisce il FIA, se tali autorità competenti sono situate in uno Stato membro diverso da quello del depositario.

(31) Per meglio tutelare gli investitori, è opportuno incrementare il flusso di informazioni dai GEFIA agli investitori. Per consentire agli investitori in FIA di seguire meglio le spese del fondo di investimento, i GEFIA dovrebbero individuare le commissioni a carico del GEFIA o delle sue affiliate, nonché riferire periodicamente su tutte le commissioni e tutti gli oneri che sono direttamente o indirettamente imputati al FIA o a uno dei suoi investimenti. È inoltre opportuno che i GEFIA siano tenuti a comunicare agli investitori la composizione del portafoglio dei prestiti concessi.

(32) Per aumentare la trasparenza del mercato e utilizzare efficacemente i dati di mercato dei FIA disponibili, l'ESMA dovrebbe essere autorizzata a divulgare i dati di mercato a sua disposizione in forma aggregata o sintetica ed è quindi opportuno allentare il livello di riservatezza per consentire tale uso dei dati.

(33) L'accesso al mercato interno dovrebbe essere stabilito in modo da garantire condizioni di parità a tutti i partecipanti al mercato, il che richiede l'introduzione di obblighi che armonizzino tale accesso. Gli obblighi per i soggetti di paesi terzi con accesso al mercato interno dovrebbero essere allineati alle norme di cui all'azione comune intrapresa dagli Stati membri in relazione alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli obblighi dovrebbero inoltre garantire un adeguato ed efficace scambio di informazioni in materia fiscale, in linea con le norme internazionali quali quelle di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti degli Stati membri interessati di svolgere i loro compiti in conformità della presente direttiva.

(34) La direttiva 2009/65/CE dovrebbe garantire alle società di gestione degli OICVM condizioni comparabili laddove non vi sia motivo di mantenere differenze normative tra gli OICVM e i GEFIA. Quanto precede riguarda il regime di delega, il trattamento normativo dei soggetti che esercitano le funzioni di custodia, gli obblighi in materia di segnalazioni a fini di vigilanza e la disponibilità e l'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità.

(35) Per assicurare l'applicazione uniforme dei requisiti di sostanza per le società di gestione degli OICVM, è opportuno chiarire che al momento di presentare la domanda di autorizzazione, le società di gestione dovrebbero fornire alle autorità competenti informazioni sulle risorse umane e tecniche che impiegheranno per svolgere le loro funzioni e, se del caso, per controllare i delegati. È opportuno che almeno due alti dirigenti siano impiegati dalla società di gestione o conducano l'attività della società di gestione a tempo pieno e siano residenti nell'Unione. Indipendentemente da questo minimo legale, possono essere necessarie maggiori risorse a seconda delle dimensioni e della complessità della società di gestione.

(36) Per garantire l'applicazione uniforme della direttiva 2009/65/CE è opportuno chiarire che le norme in materia di delega di cui all'articolo 13 di tale direttiva si applicano a tutte le funzioni elencate nell'allegato II di tale direttiva e ai servizi accessori di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della stessa.

(37) Per allineare i quadri giuridici delle direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda la delega, è opportuno imporre alle società di gestione degli OICVM di giustificare alle autorità competenti la delega delle loro funzioni e fornire motivi oggettivi per la delega.

(38) Per ottenere un quadro affidabile delle attività di delega nell'Unione disciplinate dall'articolo 13 della direttiva 2009/65/CE e per orientare le future azioni di vigilanza, è opportuno che le società di gestione trasmettano regolarmente alle autorità competenti degli OICVM che gestiscono informazioni sugli accordi di delega che comportano la delega di funzioni di gestione collettiva o discrezionale del portafoglio o del rischio. Le società di gestione dovrebbero pertanto comunicare informazioni sui delegati, l'elenco e la descrizione delle attività delegate, l'importo e la percentuale delle attività dell'OICVM gestite che sono oggetto di accordi di delega per quanto riguarda la funzione di gestione del portafoglio, una descrizione del modo in cui la società di gestione sorveglia, monitora e controlla il delegato, informazioni sugli accordi di subdelega e la data di inizio e di scadenza degli accordi delega e di subdelega. A fini di chiarezza, è opportuno precisare che i dati raccolti riguardo alla percentuale delle attività degli OICVM gestiti che sono soggetti ad accordi di delega per quanto riguarda le funzioni di gestione del portafoglio hanno lo scopo di fornire un quadro più completo del funzionamento della delega e non costituiscono di per sé un indicatore probatorio per determinare l'adeguatezza della sostanza o della gestione del rischio, né l'efficacia dei meccanismi di vigilanza o di controllo a livello del gestore. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate nell'ambito delle segnalazioni periodiche che le società di gestione devono fornire alle loro autorità competenti.

(39) *soppresso*

(40) Al fine di allineare ulteriormente le norme sulla delega applicabili ai GEFIA e agli OICVM e di ottenere un'applicazione più uniforme delle direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare le condizioni per la delega da una società di gestione di OICVM a un terzo e le condizioni alle quali una società di gestione di OICVM può essere considerata una società fantasma e pertanto non può più essere considerata il gestore dell'OICVM. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁸. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(41) La presente direttiva attua le raccomandazioni del CERS relative all'armonizzazione degli strumenti di gestione della liquidità e al loro utilizzo da parte dei gestori di fondi di tipo aperto, tra cui gli OICVM, per consentire una risposta più efficace alle pressioni per la liquidità in tempi di stress del mercato e una migliore tutela degli investitori.

¹⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(42) Per consentire alle società di gestione degli OICVM basate in qualsiasi Stato membro di far fronte alle pressioni per i rimborsi in condizioni di stress del mercato, essi dovrebbero essere tenuti a definire una serie adeguata di strumenti di gestione della liquidità, compresa la selezione di almeno due strumenti di gestione della liquidità dall'elenco armonizzato di cui all'allegato, oltre ad avere la possibilità di sospendere i rimborsi e attivare conti side pocket, in circostanze eccezionali e nell'interesse dei loro detentori di quote. A titolo di deroga, la società di gestione dovrebbe poter selezionare un solo strumento di gestione della liquidità dall'allegato IIA se tale OICVM è autorizzato come fondo comune monetario. Quando una società di gestione decide di attivare o disattivare uno strumento di gestione della liquidità, dovrebbe notificarlo alle autorità di vigilanza parallelamente all'attivazione. Se sono attivati conti side pocket, le autorità di vigilanza dovrebbero esserne informate entro tempi ragionevoli prima di tale attivazione. Pur non conferendo alle autorità competenti il potere di approvare l'uso di uno strumento di gestione della liquidità prima della sua attivazione, l'obbligo di notifica permetterebbe alle autorità di vigilanza di gestire meglio le potenziali ricadute delle tensioni di liquidità sul mercato nel suo complesso. Tale obbligo dovrebbe applicarsi solo alla sospensione dei rimborsi, alle restrizioni al rimborso e ai conti side pocket, dal momento che altri strumenti di gestione della liquidità sono suscettibili di un utilizzo frequente in normali condizioni di mercato. Tuttavia le autorità competenti dovrebbero mantenere la capacità di richiedere le notifiche per questi altri strumenti di gestione della liquidità, se lo ritengono opportuno, ad esempio ove siano modificati i parametri chiave di tali strumenti o sia attivato il rimborso in natura.

(43) Per poter prendere una decisione d'investimento in linea con la loro propensione al rischio e le loro esigenze di liquidità, è opportuno che gli investitori in OICVM siano informati delle condizioni per l'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità. In particolare, e al fine di rafforzare la tutela degli investitori, è opportuno specificare che il ricorso al rimborso in natura non è adatto agli investitori al dettaglio e dovrebbe pertanto essere attivato solo per soddisfare le richieste di riscatto degli investitori professionali, affrontando nel contempo i rischi di disparità di trattamento tra investitori che procedono al riscatto e altri detentori di quote.

(44) *soppresso*

(45) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente in materia di gestione del rischio di liquidità da parte dei gestori di OICVM, l'ESMA dovrebbe emanare orientamenti per specificare il processo relativo alla scelta e all'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità al fine di agevolare la convergenza del mercato e in materia di vigilanza.

(46) Per favorire il monitoraggio del mercato da parte delle autorità di vigilanza, è opportuno migliorare la raccolta e la condivisione delle informazioni ottenute mediante le segnalazioni a fini di vigilanza, imponendo agli OICVM obblighi di segnalazione a fini di vigilanza. È opportuno che alle AEV e alla BCE sia chiesto di valutare, con il sostegno delle autorità nazionali competenti ove necessario, le esigenze in materia di dati delle diverse autorità di vigilanza, tenendo conto degli obblighi di segnalazione esistenti ai sensi di altre normative dell'Unione e nazionali, in particolare il regolamento (UE) n. 600/2014, il regolamento (UE) 2019/834, il regolamento (UE) n. 1011/2012 e il regolamento (UE) n. 1073/2013. Gli esiti di questo lavoro preparatorio consentirebbero di prendere una decisione politica consapevole sulla misura e la forma in cui gli OICVM dovrebbero riferire alle autorità competenti sulle loro operazioni, la liquidità delle loro attività, la selezione e l'attivazione degli strumenti di gestione della liquidità e il loro profilo di rischio. Se l'ESMA ritiene che sia opportuno fornire informazioni granulari su questi argomenti, le disposizioni della direttiva 2009/65/CE dovrebbero consentire il necessario ampliamento della portata delle segnalazioni.

(47) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente degli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conformemente agli articoli da 10 a 14 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, per specificare il contenuto, i formati e le procedure per standardizzare il processo di segnalazione a fini di vigilanza da parte degli OICVM. È opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione siano adottate sulla base di un progetto elaborato dall'ESMA. Le informazioni da comunicare sugli accordi di delega dovrebbero essere chiaramente indicate nel testo della direttiva 2009/65/CE. Per quanto riguarda tali informazioni, la norma tecnica di regolamentazione dovrebbe limitarsi a stabilire il livello adeguato di standardizzazione delle informazioni da comunicare ai sensi della direttiva 2009/65/CE, senza aggiungere elementi non previsti dal testo di tale direttiva.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(48) Per standardizzare il processo di segnalazione a fini di vigilanza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA per quanto riguarda i formati e le norme relative ai dati, la frequenza delle segnalazioni e le tempistiche di segnalazione da parte degli OICVM. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(49) Per garantire la tutela degli investitori, e in particolare per garantire che, in tutti i casi, vi sia un flusso di informazioni stabile tra il soggetto che esercita le funzioni di custodia delle attività degli OICVM e il depositario, è opportuno ampliare il regime applicabile al depositario al fine di includere i CSD nella catena di custodia quando forniscono servizi di custodia agli OICVM. Per evitare sforzi superflui, i depositari non dovrebbero esercitare ex ante la dovuta diligenza quando intendono delegare la custodia ai CSD.

(50) Per sostenere la convergenza in materia di vigilanza per quanto riguarda le deleghe, l'ESMA dovrebbe acquisire una migliore comprensione dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, anche nel settore della vigilanza e del controllo adeguati degli accordi di delega, in tutti gli Stati membri. A tal fine dovrebbe basarsi sugli obblighi di segnalazione alle autorità competenti e sull'esercizio, nel settore della delega dei suoi poteri di convergenza in materia di vigilanza, prima del successivo riesame della presente direttiva. L'analisi da parte dell'ESMA dei dati raccolti e dei risultati dell'esercizio dei suoi poteri di convergenza in materia di vigilanza confluirà in una relazione, da presentare prima dell'inizio del riesame, che analizzerà le prassi di mercato in materia di delega, le norme in materia di sostanza, la prevenzione delle società fantasma e la conformità ai relativi obblighi della direttiva e fornirà informazioni in merito a eventuali misure aggiuntive che potrebbero rendersi necessarie per sostenere l'efficacia dei regimi di delega di cui alla direttiva 2011/61/UE.

(51) Per migliorare l'efficacia e la cooperazione in materia di vigilanza, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero poter presentare all'autorità competente dello Stato membro di origine di un OICVM una richiesta motivata di intraprendere un'azione di vigilanza nei confronti di un determinato OICVM.

(52) Per migliorare la cooperazione in materia di vigilanza l'ESMA dovrebbe inoltre poter richiedere alle autorità competenti di portare alla sua attenzione i casi connotati da implicazioni transfrontaliere e che possono influire sulla tutela degli investitori o sulla stabilità finanziaria. L'esame di questi casi da parte dell'ESMA fornirà alle altre autorità competenti una migliore comprensione delle questioni discusse e contribuirà a prevenire casi simili in futuro e a tutelare l'integrità dei mercati degli OICVM,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

La direttiva 2011/61/UE è modificata come segue:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera ap):

"ap) "depositario centrale di titoli", il depositario centrale di titoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).";

b) è aggiunta la seguente lettera ca):

"ca) "capitale", contributi di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;"

c) sono aggiunte le seguenti lettere va), vb) e vc):

"va) "concessione del prestito", la concessione di un prestito da parte di un FIA in qualità di prestatore originario;

vb) "prestito di azionista", la concessione di un anticipo in conto corrente da parte di un FIA a un'impresa nella quale detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto e che non può essere venduta a terzi indipendentemente dagli strumenti di capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa.

vc) "FIA che utilizza la leva finanziaria", un FIA le cui esposizioni sono aumentate dal GEFIA che lo gestisce, che sia tramite il prestito di contante o di titoli oppure tramite la leva finanziaria inclusa in posizioni derivate o mediante qualsiasi altro mezzo.

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 4, lettera b) è aggiunto il seguente punto iv):

"iv) qualsiasi altro servizio accessorio qualora quest'ultimo rappresenti la continuazione dei servizi già prestati dal GEFIA conformemente all'allegato I e non crei conflitti di interesse che non potrebbero essere gestiti mediante norme aggiuntive;"

b) al paragrafo 4, sono aggiunte le lettere c) e d);

"c) amministrazione di indici di riferimento in conformità del regolamento (UE) 2016/1011;

d) gestione di crediti in conformità della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio. Fatti salvi altri strumenti del diritto dell'Unione, gli Stati membri possono vietare nel loro territorio i FIA di gestione dei crediti concessi ai consumatori ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;"

c) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la lettera b) è soppressa;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"solo le attività di cui all'allegato I, punti 2, 3 o 4; oppure"

iii) è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) l'amministrazione dei valori di riferimento utilizzati nei loro FIA gestiti.";

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6) L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2019/2034/UE, l'articolo 15, l'articolo 16, ad eccezione del paragrafo 5, primo comma, e gli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE si applicano nel caso in cui i servizi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), siano prestati dai GEFIA.";

3) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri dispongono che il GEFIA che presenta domanda di autorizzazione fornisca alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine le seguenti informazioni relative al GEFIA:

a) informazioni sulle persone che conducono di fatto l'attività del GEFIA, in particolare per quanto riguarda le funzioni di cui all'allegato I, comprese:

i) una descrizione dettagliata del loro ruolo, del loro titolo e della loro anzianità;

ii) una descrizione delle loro linee gerarchiche e delle loro responsabilità all'interno e all'esterno del GEFIA;

iii) una panoramica del tempo da esse dedicato a ciascuna responsabilità;

iv) una descrizione delle risorse tecniche e umane a sostegno delle loro attività;

- b) informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci del GEFIA, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché gli importi delle partecipazioni;
- c) un programma di attività che delinea la struttura organizzativa del GEFIA, ivi comprese informazioni sul modo in cui il GEFIA intende conformarsi agli obblighi cui è tenuto ai sensi dei capi II, III e IV e, laddove applicabili, dei capi V, VI, VII e VIII e una descrizione dettagliata delle risorse umane e tecniche adeguate che il GEFIA impiegherà a tale scopo;
- d) informazioni in materia di politiche e prassi remunerative ai sensi dell'articolo 13;
- e) informazioni sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi le funzioni di cui all'articolo 20 e una descrizione dettagliata delle risorse umane e tecniche che il GEFIA impiegherà per monitorare e controllare il delegato.

Gli Stati membri impongono ai GEFIA autorizzati di tenere aggiornate le informazioni fornite alle loro autorità competenti.";

b) è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

"8. Prima dell'inizio del riesame di cui all'articolo 69 ter, l'ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che esamina le pratiche di mercato relative alla delega e alla conformità agli articoli 7 e 20, sulla base, tra l'altro, dei dati comunicati alle autorità competenti conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera d), e sull'esercizio dei suoi poteri di convergenza in materia di vigilanza.";

4) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le persone che conducono di fatto l'attività del GEFIA abbiano i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto alle strategie di investimento perseguite dal FIA gestito dal GEFIA, i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri d'origine del GEFIA e l'attività di GEFIA deve essere decisa da almeno due persone fisiche che siano impiegate a tempo pieno dal GEFIA o siano membri esecutivi o membri dell'organo direttivo del GEFIA o impegnate a tempo pieno nella conduzione della sua attività, che siano nell'Unione e che soddisfino tali requisiti.";

5) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) per quanto riguarda le attività di concessione di prestiti, attuano politiche, procedure e processi efficaci per la concessione del credito. Ove si impegnino in attività di concessione di prestiti o nell'acquisto di prestiti da terzi, attuano anche politiche, procedure e processi efficaci per la valutazione del rischio di credito e per la gestione e il monitoraggio del loro portafoglio di crediti, mantengono aggiornati ed efficaci tali politiche, procedure e processi e li riesaminano periodicamente, con frequenza almeno annuale.

Gli Stati membri possono stabilire che l'obbligo di cui al paragrafo 3, lettera d), primo comma, non si applichi alla concessione di prestiti di azionista, a condizione che tali prestiti:

i) non superino complessivamente il 100 % del capitale del FIA; oppure

ii) siano concessi a imprese di portafoglio che acquisiscono e gestiscono beni immobili o partecipazioni in società immobiliari e nelle quali il FIA detiene, direttamente o indirettamente, il 100 % del capitale o dei diritti di voto. Tale obbligo si applica su base look-through alle attività sottostanti controllate direttamente o indirettamente dal FIA o dal GEFIA che agisce per conto del FIA.";

b) tra i paragrafi 4 e 5 sono inseriti i paragrafi da 4 bis a 4 septies seguenti:

"4 bis. Il GEFIA garantisce che i prestiti concessi dal FIA gestito a ogni singolo mutuatario non superino il 20 % del capitale del FIA qualora il mutuatario sia uno dei soggetti seguenti:

- a) un'impresa finanziaria ai sensi dell'articolo 13, punto 25, della direttiva 2009/138/CE;
- b) un FIA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva; oppure
- c) un OICVM ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE."

Al fine di determinare la conformità alla restrizione di cui al primo comma, il GEFIA combina i prestiti concessi dal FIA gestito e le esposizioni creditizie di tale FIA acquisite attraverso una società veicolo che concede prestiti per o per conto del FIA o del GEFIA in relazione al FIA.

La restrizione di cui al primo comma non pregiudica le soglie, le restrizioni e le condizioni di cui ai regolamenti (UE) 2015/760²⁰, (UE) n. 345/2013²¹ e (UE) n. 346/2013²².

²⁰ Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

²¹ Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1-17).

²² Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18-38).

4 bis bis. Il GEFIA| assicura che la leva finanziaria di un FIA gestito che concede prestiti non rappresenti più del 150 % del valore patrimoniale netto del FIA.

La leva finanziaria è espressa come il rapporto tra l'esposizione di un FIA, calcolata secondo il metodo degli impegni definito mediante gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e il suo valore patrimoniale netto.

Le operazioni di assunzione in prestito di natura temporanea e pienamente coperte dagli impegni contrattuali di capitale degli investitori del FIA non sono considerate come leva finanziaria ai fini del presente paragrafo.

Gli obblighi di cui al primo comma si applicano ai FIA che assumono esposizioni su un prestito tramite una società veicolo che concede un prestito per o per conto del FIA o del GEFIA in relazione al FIA.

Gli Stati membri possono stabilire che l'obbligo di cui al primo comma non si applichi ai FIA le cui attività di prestito consistono esclusivamente nella concessione di prestiti di azionista, a condizione che tali prestiti:

i) non superino complessivamente il 100 % del capitale del FIA; oppure

ii) siano concessi a imprese di portafoglio che acquisiscono e gestiscono beni immobili o partecipazioni in società immobiliari e nelle quali il FIA detiene, direttamente o indirettamente, il 100 % del capitale o dei diritti di voto. Tale requisito si applica su base look-through alle attività sottostanti controllate direttamente o indirettamente dal FIA o dal GEFIA che agisce per conto del FIA.

4 ter. Il limite di investimento del 20 % di cui al paragrafo 4 bis:

- a) si applica entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi o nel prospetto del FIA. Tale data non supera i 24 mesi dalla data in cui il FIA offre per la prima volta azioni per la sottoscrizione;
- b) cessa di essere applicato quando il GEFIA inizia a vendere attività in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori nel quadro della fine liquidazione del FIA;
- c) è temporaneamente sospeso per massimo 12 mesi quando il GEFIA raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente.

4 quater. La data di applicazione di cui al paragrafo 4 ter, lettera a), tiene conto delle specificità e delle caratteristiche delle attività in cui il FIA deve investire. In circostanze eccezionali, l'autorità competente del GEFIA, dietro presentazione di un piano di investimento debitamente giustificato, può approvare la proroga di tale termine per non più di un anno.

4 quinquies. Il GEFIA assicura che un FIA non conceda prestiti ai soggetti seguenti:

- a) il proprio GEFIA o il personale del proprio GEFIA;
- b) il proprio depositario e delegati del depositario;
- c) il soggetto cui il proprio GEFIA ha delegato funzioni in conformità dell'articolo 20 e personale di tale soggetto;
- d) un soggetto appartenente allo stesso gruppo quale definito all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, tranne nel caso in cui tale soggetto sia un'impresa finanziaria che finanzia esclusivamente mutuatari non menzionati alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.

4 quinquies bis. Fatti salvi altri strumenti del diritto dell'Unione, gli Stati membri possono vietare nel loro territorio i FIA che concedono prestiti ai consumatori ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE. Ciò non pregiudica la commercializzazione dei FIA dediti ad attività di concessione prestiti ai consumatori nell'Unione.

4 sexies. Un GEFIA non gestisce un FIA la cui strategia di investimento, specificata nel regolamento, nel documento costitutivo e nel prospetto del FIA pertinenti, sia quella di concedere prestiti o assumere esposizioni su prestiti tramite una società veicolo che concede un prestito per o per conto del FIA o del GEFIA in relazione al FIA, al solo scopo di trasferire tali prestiti o esposizioni a terzi ("originate-to-distribute").

4 septies. Il GEFIA garantisce che il FIA da esso gestito conservi, per un periodo di due anni dalla data di firma o fino alla scadenza, se inferiore, il 5 % del valore nozionale dei prestiti che ha concesso o acquistato da una società veicolo che concede un prestito per o per conto del FIA o del GEFIA in relazione al FIA e successivamente venduto a terzi.

A titolo di deroga, l'obbligo di cui al primo comma non si applica se:

- a) il FIA inizia a vendere attività in modo da rimborsare le quote o azioni degli investitori nel quadro della fine liquidazione del FIA;
- b) il mutuatario o uno dei suoi azionisti è oggetto di sanzioni dell'UE; oppure
- c) la vendita del prestito è necessaria affinché il FIA non violi uno dei suoi regolamenti in materia di investimenti o diversificazione e tale eventuale violazione si concretizzerebbe per motivi che sfuggono al controllo del FIA o del GEFIA che lo gestisce, o in conseguenza dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione o di rimborso.";

6) all'articolo 16 sono inseriti i paragrafi da 2 bis a 2 nonies seguenti:

"2 bis. Il GEFIA garantisce che il FIA da esso gestito che concede prestiti sia di tipo chiuso.

Gli obblighi di cui al primo comma si applicano ai FIA che assumono esposizioni su un prestito tramite una società veicolo che concede un prestito per o per conto del FIA o del GEFIA in relazione al FIA.

2 bis bis. In deroga al paragrafo 2 bis, il FIA che concede un prestito può essere di tipo aperto a condizione che il suo sistema di gestione del rischio di liquidità sia compatibile con la sua strategia di investimento e con la sua politica di rimborso.

2 ter. A seguito della valutazione dell'adeguatezza in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso, un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto seleziona almeno due strumenti di gestione della liquidità adeguati dall'elenco di cui all'allegato V, punti da 2 a 7, ai fini del possibile utilizzo nell'interesse degli investitori del FIA. A titolo di deroga, il GEFIA può selezionare un solo strumento di gestione della liquidità dall'allegato V, punti da 2 a 7, per un FIA che gestisce, se tale FIA è autorizzato come fondo comune monetario conformemente al regolamento (UE) 2017/1131.

Il GEFIA attua politiche e procedure dettagliate per l'attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l'utilizzo di tale strumento. Tale decisione e le relative motivazioni sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro di origine del FIA.

Il rimborso in natura di cui all'allegato V, punto 7, può essere attivato solo per far fronte ai rimborsi richiesti da investitori professionali e se il rimborso in natura corrisponde a una quota proporzionale delle attività detenute dal FIA.

In deroga al paragrafo 3, il rimborso in natura può non corrispondere a una quota proporzionale delle attività detenute dal FIA se tale FIA è commercializzato esclusivamente presso investitori professionali o se lo scopo della politica di investimento del FIA è quello di riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario, e inoltre se tale FIA è un fondo indicizzato quotato (*Exchange Traded Fund*) quale definito all'articolo 2, paragrafo 26, del MiFIR.

2 quater. Un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto può, nell'interesse degli investitori del FIA, sospendere temporaneamente il riacquisto o il rimborso delle quote o azioni del FIA o attivare o disattivare altri strumenti di gestione della liquidità selezionati dall'elenco di cui all'allegato V, punti da 2 a 7, e contemplati dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi del FIA. Nell'interesse degli investitori del FIA, al fine di garantire che le sottoscrizioni e i rimborsi siano trattati a un prezzo equo, il GEFIA può anche attivare conti side pocket di cui all'allegato V, punto 8, in situazioni in cui il GEFIA non può garantire una valutazione corretta e accurata di alcune attività o laddove alcune attività siano diventate non negoziabili.

La sospensione temporanea e l'attivazione di conti side pocket di cui al primo comma possono essere previste soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando siano giustificate, tenuto conto degli interessi degli investitori del FIA.

2 quinquies. Il GEFIA informa senza indugio le autorità competenti del suo Stato membro d'origine dell'attivazione o della disattivazione della sospensione dei rimborsi e delle restrizioni al rimborso di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato V.

Il GEFIA informa le stesse autorità competenti quando attiva o disattiva i conti side pocket di cui al punto 8 di tale allegato entro tempi ragionevoli prima dell'attivazione o della disattivazione di tale strumento di gestione della liquidità.

Gli Stati membri possono esigere che il GEFIA informi le autorità competenti del suo Stato membro d'origine quando decide di attivare il rimborso in natura, prorogare il termine di preavviso o aumentare la commissione di liquidità, il massimale del fattore di oscillazione dello swing pricing o della commissione per il prelievo antidiluzione di cui al prospetto del fondo o aumentare il differenziale denaro-lettera nel dual pricing ai fini della gestione della liquidità.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano senza indugio le autorità competenti di uno Stato membro ospitante del GEFIA e l'ESMA in merito a qualsiasi eventuale notifica ricevuta in conformità del presente paragrafo e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

2 sexies. Gli Stati membri garantiscono che ai GEFIA che gestiscono FIA di tipo aperto siano disponibili almeno gli strumenti di gestione della liquidità di cui all'allegato V.

2 sexies bis. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i requisiti che un FIA che concede prestiti deve rispettare per mantenere una struttura aperta. Tali requisiti dovrebbero includere elementi relativi alla selezione e all'utilizzo di strumenti di gestione della liquidità, alla disponibilità di attività liquide e alle prove di stress, nonché un'adeguata politica di rimborso in considerazione del profilo di liquidità del FIA, e tengono conto del profilo di rischio e della natura dei prestiti.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 septies. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità di cui all'allegato V.

2 octies. L'ESMA elabora orientamenti che stabiliscono i criteri per la selezione e l'utilizzo di strumenti di gestione della liquidità adeguati da parte dei GEFIA ai fini della gestione del rischio di liquidità, comprese le opportune comunicazioni agli investitori, tenuto conto della capacità di tali strumenti di ridurre i vantaggi indebiti per gli investitori che riscattano per primi i propri investimenti e di attenuare i rischi per la stabilità finanziaria. Tali orientamenti comprendono indicazioni sulle circostanze in cui i conti side pocket possono essere attivati.

2 nonies. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 2 sexies bis e 2 septies del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

7) l'articolo 20 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

(i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. I GEFIA che intendono delegare a terzi il compito di eseguire per loro conto una o più funzioni elencate nell'allegato I o di fornire uno o più servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, ne informano le autorità competenti del loro Stato membro d'origine prima che decorrano gli effetti degli accordi di delega. Sono soddisfatte le condizioni seguenti:";

(ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) il GEFIA deve essere in grado di dimostrare che il delegato è qualificato e capace di esercitare le funzioni e fornire i servizi in questione, che è stato scelto con tutta la dovuta cura e che il GEFIA è in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento il compito delegato, di dare in ogni momento istruzioni al delegato e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi degli investitori.";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il fatto che il GEFIA abbia delegato delle funzioni a un terzo o qualsiasi ulteriore subdelega non pregiudicano la responsabilità del GEFIA nei confronti dei suoi clienti, del FIA e dei suoi investitori, né il GEFIA delega le sue funzioni in misura tale da non poter essere più considerato, in sostanza, il gestore del FIA o il prestatore dei servizi e in misura tale da diventare una società fantasma.";

(c) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4. Il terzo può subdelegare le funzioni e la prestazione di servizi che gli sono state delegate purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:";

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, se la funzione di commercializzazione di cui all'allegato I, punto 2, lettera b), è svolta da uno o più distributori che agiscono per proprio conto e che commercializzano il FIA a norma della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi a norma della direttiva (UE) 2016/97, tale funzione non è considerata una delega soggetta agli obblighi di cui ai paragrafi summenzionati, indipendentemente da eventuali accordi di distribuzione tra il GEFIA e il distributore.";

8) l'articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) Lo Stato membro di origine di un FIA può autorizzare le sue autorità nazionali competenti a consentire, a seguito di una valutazione caso per caso, la nomina come depositario degli enti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), stabiliti in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) le autorità competenti hanno ricevuto dal GEFIA una richiesta motivata che dimostri la mancanza dei servizi di depositario pertinenti, tenuto conto della strategia di investimento del FIA, per la nomina di un depositario in un altro Stato membro; e

ii) il mercato nazionale dei depositari dello Stato membro di origine del FIA soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- tale mercato è costituito da meno di 7 depositari che prestano servizi di depositario a FIA UE (autorizzati ai sensi dell'articolo 4, lettera k), punto i), della presente direttiva) e gestiti da un GEFIA UE (autorizzato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1) e in cui nessun depositario dispone di attività dei FIA in custodia superiori a 1 miliardo di EUR o al valore equivalente in qualsiasi altra valuta. Da tale soglia sono esclusi i depositari che operano a norma dell'articolo 36, paragrafo 1 bis, della presente direttiva e le attività proprie del depositario;

- l'importo aggregato su tale mercato delle attività in custodia per conto di FIA UE (autorizzati ai sensi dell'articolo 4, lettera k), punto i), della presente direttiva) e gestite da un GEFIA UE (autorizzato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva) non supera l'importo di 30 miliardi di EUR o il valore equivalente in qualsiasi altra valuta. Da tale soglia sono esclusi i depositari che operano a norma dell'articolo 36, paragrafo 1 bis, della presente direttiva e le attività proprie del depositario.

Anche ove siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti i) e ii), l'autorizzazione a consentire la nomina di un depositario in un altro Stato membro è concessa sulla base di una valutazione caso per caso della mancanza di pertinenti servizi di depositario nella giurisdizione del FIA, tenuto conto della strategia di investimento dello stesso.

Quando consentono la nomina di un depositario in un altro Stato membro, le autorità competenti ne danno notifica all'ESMA.

La presente disposizione non pregiudica la piena applicazione dell'articolo 21, ad eccezione del paragrafo 5, lettera a), di detto articolo, sul luogo dove il depositario deve essere stabilito.";

(b) al paragrafo 6, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) il paese terzo in cui è stabilito il depositario non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;

d) gli Stati membri in cui è prevista la commercializzazione delle quote o azioni del FIA non UE e, nel caso in cui siano diversi, lo Stato membro d'origine del GEFIA abbiano sottoscritto con il paese terzo in cui è stabilito il depositario un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi gli eventuali accordi fiscali multilaterali, e il paese terzo non figuri nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;"

(c) il paragrafo 11 è così modificato:

(i) al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, tranne nel caso in cui il terzo in questione sia un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione*, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli;

* Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 48).";

(ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi da parte un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione non è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario. Ai fini del presente paragrafo, la prestazione di servizi da parte di un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario.";

(d) il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:

"16. Il depositario, su richiesta, fornisce alle sue autorità competenti, alle autorità competenti del FIA che lo ha nominato depositario e alle autorità competenti del GEFIA che gestisce il FIA in questione tutte le informazioni che ha ottenuto nell'esercizio delle sue mansioni e che possano essere necessarie alle autorità competenti del FIA o del GEFIA. Se le autorità competenti del FIA o del GEFIA sono diverse da quelle del depositario, i) le autorità competenti del depositario condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti del FIA e del GEFIA, ii) le autorità competenti del FIA o del GEFIA condividono senza indugio tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte delle autorità competenti del depositario.";

(e) al paragrafo 17, la lettera c) è così modificata:

il punto ii) è sostituito da quanto segue:

"ii) le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare i propri doveri di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale di titoli; e"

9) l'articolo 23 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

(i) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) una descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, compresi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali, gli accordi vigenti in materia di rimborso con gli investitori e un'informativa che illustri la possibilità e le condizioni relative all'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità selezionati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2 ter.";

(ii) è inserita la lettera i bis) seguente:

"i bis) un elenco delle commissioni e degli oneri che saranno applicati in relazione al funzionamento del FIA e che saranno a carico del FIA in relazione al GEFIA o alle sue affiliate;"

(b) al paragrafo 4 sono aggiunte le lettere d), e) e f) seguenti:

"d) il portafoglio dei prestiti concessi;

e) su base annuale, tutte le commissioni e gli oneri diretti e indiretti che sono stati direttamente o indirettamente addebitati o imputati al FIA o a uno dei suoi investimenti;

f) su base annuale, qualsiasi impresa madre, impresa figlia o società veicolo costituita in relazione agli investimenti del FIA dal GEFIA, dal personale del GEFIA o da affiliate dirette o indirette del GEFIA.";

10) l'articolo 24 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il GEFIA comunica regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine informazioni sui mercati e gli strumenti in cui negozia per conto dei FIA che gestisce.

Esso, rispetto a ogni FIA che gestisce, fornisce informazioni sugli strumenti in cui negozia, sui mercati di cui è membro o in cui negozia attivamente e sulle esposizioni e partecipazioni di ogni FIA. Include gli identificativi pertinenti per collegare i dati forniti sulle attività, sui FIA e sui GEFIA ad altre fonti di dati di vigilanza o pubblicamente disponibili.";

(b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il profilo di rischio attuale del FIA;"

(c) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le informazioni sugli accordi di delega che comportano la delega di funzioni di gestione collettiva o discrezionale del portafoglio o del rischio, come segue:

i) le informazioni sui delegati, specificando il nome e il domicilio dei delegati, se hanno stretti legami con il GEFIA e se sono soggetti autorizzati o regolamentati ai fini della gestione patrimoniale. Le informazioni comprendono gli identificativi pertinenti dei delegati per collegare le informazioni fornite ad altre fonti di dati di vigilanza o pubblicamente disponibili;

ii) l'elenco e la descrizione delle attività relative alle funzioni di gestione del rischio e di gestione del portafoglio che sono delegate;

iii) se la funzione di gestione del portafoglio è delegata, l'importo e la percentuale delle attività del FIA che sono oggetto di accordi di delega riguardanti la funzione di gestione del portafoglio;

iv) il numero di risorse umane equivalenti a tempo pieno impiegate dal GEFIA per monitorare gli accordi di delega;

v) una descrizione delle misure periodiche di dovuta diligenza attuate dal GEFIA per mantenere la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo sul delegato, compresa la data di attuazione di tali misure, i problemi individuati e, se del caso, le misure e il calendario adottati per affrontarli;

vi) qualora siano in vigore accordi di subdelega, le informazioni richieste ai punti da i) a iii) sui subdelegati e sulle attività relative alle funzioni di gestione del portafoglio e del rischio che sono subdelegate;

vii) le date di inizio e di scadenza degli accordi di delega e di subdelega;"

(c bis) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) l'elenco degli Stati membri in cui le quote o azioni del FIA sono effettivamente commercializzate dal GEFIA o da un distributore che agisce per conto di tale GEFIA.";

(d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6) L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

- (a) i dettagli delle informazioni da segnalare in conformità del paragrafo 1 e del paragrafo 2, lettere da a) a c) e da e) a f). Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione stabiliscono anche il livello adeguato di standardizzazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2, lettera d), senza introdurre ulteriori obblighi di segnalazione. L'ESMA tiene conto degli altri obblighi di segnalazione cui sono soggetti i GEFIA e dei risultati della relazione pubblicata in conformità dell'articolo 69 ter, paragrafo 2; e
- (b) la frequenza e le tempistiche delle segnalazioni.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(e) è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

a) il formato e le norme relative ai dati per le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2;

b) metodi e modalità per presentare le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi metodi e modalità per migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell'Unione quanto nazionale.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(f) è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

"8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 56 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 57 e 58 al fine di integrare la presente direttiva specificando quando si consideri che la leva finanziaria sia utilizzata su base sostanziale ai fini del paragrafo 4.";

11) all'articolo 35, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;

c) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro d'origine del GEFIA autorizzato e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e il paese terzo non figura nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.";

12) all'articolo 36, il paragrafo 1 è così modificato:

(a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;"

(b) è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito abbia firmato con lo Stato membro d'origine del GEFIA autorizzato e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e il paese terzo in questione non figuri nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.";

13) all'articolo 37, paragrafo 7, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) il paese terzo in cui il GEFIA non UE è stabilito non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;

f) il paese terzo in cui il GEFIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro di riferimento un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e il paese terzo non figura nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;"

15) all'articolo 40, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;

c) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro di riferimento e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e il paese terzo non figura nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.";

16) all'articolo 42, il paragrafo 1 è così modificato:

(a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il paese terzo in cui è stabilito il GEFIA non UE o il FIA non UE non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;"

(b) è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) il paese terzo in cui è stabilito il FIA non UE o il GEFIA non UE ha firmato con lo Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e il paese terzo in questione non figura nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.";

18) all'articolo 47, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Tutte le informazioni scambiate in applicazione della presente direttiva tra l'ESMA, le autorità competenti, l'ABE, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio*, e il CERS sono considerate riservate, salvo il caso in cui:

- a) l'ESMA o l'autorità competente o un'altra autorità o un altro organismo interessati dichiarino al momento della comunicazione che le informazioni possono essere divulgate;
- b) la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie;
- c) le informazioni divulgate siano utilizzate in forma sintetica o aggregata, in modo che non sia possibile identificare singoli partecipanti ai mercati finanziari.

* Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).";

19) L'articolo 50 è così modificato:

(a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando le autorità competenti di uno Stato membro hanno motivi ragionevoli per sospettare che atti contrari alla presente direttiva siano o siano stati commessi da GEFIA non sottoposti alla loro vigilanza, lo notificano all'ESMA e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante del GEFIA interessato con la maggiore precisione possibile. Queste autorità adottano misure appropriate e comunicano all'ESMA e alle autorità competenti notificanti il risultato dell'intervento e, nella misura del possibile, le eventuali novità di rilievo. Il presente paragrafo fa salve le competenze dell'autorità competente notificante.";

(b) sono inseriti i paragrafi da 5 bis a 5 octies seguenti:

"5 bis. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un GEFIA ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA e l'ESMA parallelamente all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

5 ter. L'autorità competente dello Stato membro ospitante di un GEFIA può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA di esercitare i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), precisando i motivi della richiesta e informandone l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

5 quater. Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA non concordi con la richiesta di cui al paragrafo 5 ter, ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante del GEFIA e l'ESMA, esponendo le proprie motivazioni, e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

5 quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute in conformità dei paragrafi 5 ter e 5 quater, l'ESMA fornisce alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA, entro tempi ragionevoli, un parere sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j).

5 sexies. Qualora l'autorità competente non agisca conformemente al parere dell'ESMA di cui al paragrafo 5 quinquies o non intenda conformarsi a esso, ne informa l'ESMA, esponendo le motivazioni di tale non conformità o di tale intenzione. L'ESMA può rendere pubblico il fatto che un'autorità competente non si conforma o non intende conformarsi al suo parere, unitamente alle motivazioni adottate dall'autorità competente di tale non conformità o di tale intenzione, a meno che tale pubblicazione sia in conflitto con l'interesse legittimo dei detentori di quote o azioni o del pubblico o rischi di compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso. L'ESMA informa preliminarmente le autorità competenti di tale pubblicazione.

5 septies. L'autorità competente dello Stato membro ospitante di un GEFIA può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA di esercitare senza indugio i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, precisando i motivi della sua richiesta e informandone l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro ospitante del GEFIA, l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS dei poteri esercitati e delle proprie risultanze.

5 septies bis. Se uno Stato membro si è avvalso dell'opzione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, lettera c), e se le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un FIA o, nel caso in cui il FIA non sia regolamentato, le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un GEFIA hanno fondati motivi di sospettare che atti contrari alla presente direttiva siano o siano stati compiuti da un depositario non soggetto alla vigilanza di tali autorità competenti, dette autorità competenti ne informano senza indugio l'ESMA e le autorità competenti del depositario interessato nel modo più specifico possibile. Queste autorità adottano misure appropriate e comunicano all'ESMA e alle autorità competenti notificanti il risultato dell'intervento. Il presente paragrafo fa salve le competenze delle autorità competenti notificanti.

5 octies. L'ESMA può chiedere che l'autorità competente le fornisca spiegazioni entro tempi ragionevoli in relazione a casi specifici che presentano una grave minaccia per la tutela degli investitori, minacciano il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o comportano rischi per la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso.";

c) è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. L'ESMA elabora orientamenti che forniscono indicazioni alle autorità competenti per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), e indicazioni in merito alle situazioni che possono portare a presentare le richieste di cui ai paragrafi 5 ter e 5 septies. Nell'elaborazione di tali orientamenti, l'ESMA tiene conto delle potenziali implicazioni di tale intervento di vigilanza per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria in un altro Stato membro o nell'Unione.";

19 bis) L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"Articolo 60

Comunicazione di informazioni sulle deroghe

Qualora uno Stato membro si avvalga di una deroga o di un'opzione ai sensi degli articoli 6 e 9, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4 bis bis, degli articoli 21, 22, 28 e 43 e dell'articolo 61, paragrafo 5, ne informa la Commissione, comunicandole altresì eventuali modifiche successive. La Commissione rende pubbliche le informazioni su un sito web o con altri mezzi facilmente accessibili.";

20) all'articolo 61, è inserito il paragrafo 6 seguente:

"6. I GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti e sono stati costituiti anteriormente al [data di adozione della presente direttiva] possono continuare a gestire detti FIA senza conformarsi all'articolo 15, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 15, paragrafi da 4 bis a 4 septies, e all'articolo 16, paragrafo 2 bis, della presente direttiva fino al [5 anni + data di adozione della presente direttiva]. A titolo di deroga, i FIA che concedono prestiti, sono costituiti anteriormente al [data di adozione della presente direttiva] e non raccolgono capitale aggiuntivo sono considerati conformi agli articoli summenzionati.";

21) è inserito l'articolo 69 ter seguente:

"Articolo 69 ter

Riesame

1. Entro il [inserire la data corrispondente a 60 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e in seguito alle relazioni elaborate dall'ESMA in conformità dell'articolo 7, paragrafo 9, la Commissione avvia un riesame del funzionamento delle norme contenute nella presente direttiva e dell'esperienza acquisita nella loro applicazione. Tale riesame comprende una valutazione degli aspetti seguenti:

- a) l'impatto sulla stabilità finanziaria della disponibilità e dell'attivazione di strumenti di gestione della liquidità da parte dei GEFIA;
- b) l'efficacia dei requisiti per l'autorizzazione dei GEFIA di cui agli articoli 7 e 8 e del regime di delega di cui all'articolo 20 della presente direttiva;
- c) l'adeguatezza degli obblighi applicabili ai GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti di cui all'articolo 15;
- d) il funzionamento e l'adeguatezza del potere delle autorità competenti di consentire la nomina di un depositario in un altro Stato membro di cui all'articolo 21, paragrafo 5, lettera c), compresa la pertinenza dei criteri quantitativi di cui all'articolo 21, paragrafo 5, lettera c), punto ii).

2. Entro il [inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] l'ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante lo sviluppo di una raccolta integrata di dati di vigilanza che si concentri sulle modalità per:

a) ridurre le aree di duplicazione e le incoerenze tra i quadri in materia di segnalazione nel settore della gestione di attività e in altri settori dell'industria finanziaria;

b) migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell'Unione quanto nazionale.

3. Nell'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2, l'ESMA collabora strettamente con la Banca centrale europea (BCE), le altre autorità europee di vigilanza e, se del caso, le autorità nazionali competenti.

4. In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esponga le conclusioni di tale riesame.";

22) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;

23) il testo dell'allegato II della presente direttiva è aggiunto come allegato V.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera u) seguente:

"u) "depositario centrale di titoli": il depositario centrale di titoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).";

1 bis) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) alla lettera b), sono inseriti i punti iii) e iv) seguenti:

"iii) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari;

iv) qualsiasi altro servizio accessorio qualora quest'ultimo rappresenti la continuazione dei servizi già prestati dalla società di gestione e non crei conflitti di interesse che non potrebbero essere gestiti mediante norme aggiuntive.";

ii) è aggiunta la lettera c) seguente:

"c) amministrazione di indici di riferimento in conformità del regolamento (UE) 2016/1011;"

iii) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Le società di gestione non sono autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare solo i servizi di cui al presente paragrafo. Le società di gestione non sono autorizzate a amministrare indici di riferimento usati negli OICVM da esse gestiti.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034, l'articolo 15, l'articolo 16, ad eccezione del paragrafo 5, primo comma, e gli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE si applicano nel caso in cui i servizi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), siano prestati da società di gestione.";

2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati immediatamente all'autorità competente; l'attività della società di gestione deve essere decisa da almeno due persone fisiche che siano impiegate a tempo pieno dalla società di gestione in questione o che siano membri esecutivi o membri dell'organo direttivo della società di gestione impegnati a tempo pieno nella conduzione dell'attività della stessa, che siano residenti nell'Unione e soddisfino tali requisiti;

c) la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di gestione e che specifichi le risorse tecniche e umane che saranno impiegate per la direzione della società di gestione e informazioni sulle persone che dirigono di fatto la società di gestione in questione, comprese:

i) una descrizione dettagliata del loro ruolo, del loro titolo e della loro anzianità;

ii) una descrizione delle loro linee gerarchiche e delle loro responsabilità all'interno e all'esterno della società di gestione;

iii) una panoramica del tempo da esse dedicato a ciascuna responsabilità;"

b) è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) la società di gestione fornisce informazioni sulle modalità adottate per delegare a terzi funzioni in conformità dell'articolo 13 e una presentazione dettagliata delle risorse umane e tecniche che la società di gestione impiegherà per monitorare e controllare il delegato.";

3) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Le società di gestione che intendono delegare a terzi il compito di eseguire per loro conto una o più funzioni elencate nell'allegato II o di fornire uno o più servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ne informano le autorità competenti del loro Stato membro d'origine prima che decorrano gli effetti degli accordi di delega. Sono soddisfatte le condizioni seguenti:";

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il mandato non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza sulla società di gestione e in particolare non deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori e dei clienti;"

iii) le lettere g), h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

"g) il mandato non deve impedire alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni all'impresa cui sono delegate funzioni o la prestazione di servizi e di revocare il mandato stesso con effetto immediato, ove ciò sia nell'interesse degli investitori e dei clienti;

h) tenuto conto della natura delle funzioni e della prestazione di servizi da delegare, l'impresa alla quale le funzioni o la prestazione di servizi sono delegate deve essere qualificata e idonea a svolgere le funzioni o a prestare i servizi di cui trattasi; e

i) i prospetti dell'OICVM devono specificare i servizi e le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare ai sensi del presente articolo;"

iv) è aggiunta la lettera j) seguente:

"j) la società di gestione deve essere in grado di giustificare l'intera struttura della delega sulla base di motivi oggettivi.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La responsabilità della società di gestione o del depositario non è pregiudicata dall'aver delegato a terzi alcune sue funzioni o la prestazione di servizi. La società di gestione non delega le proprie funzioni o la prestazione di servizi in misura tale da non poter essere più considerata, in sostanza, il gestore dell'OICVM o il prestatore dei servizi e in misura tale da diventare una società fantasma.";

c) sono aggiunti i paragrafi 3, 4 e 5 seguenti:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se la funzione di commercializzazione di cui all'allegato II è svolta da uno o più distributori che non agiscono per proprio conto e che commercializzano gli OICVM a norma della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi a norma della direttiva (UE) 2016/97, tale funzione non è considerata una delega soggetta agli obblighi di cui ai paragrafi summenzionati, indipendentemente da eventuali accordi di distribuzione tra la società di gestione e il distributore.

4. Prima dell'inizio del riesame di cui all'articolo 110 bis, l'ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che esamina le pratiche di mercato relative alla delega e alla conformità agli articoli 7 e 13, sulla base, tra l'altro, dei dati comunicati alle autorità competenti conformemente all'articolo 20 bis, lettera e), e sull'esercizio dei suoi poteri di convergenza in materia di vigilanza.

5. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112 bis, misure che specificano:

- a) le condizioni per soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 1;
 - b) le condizioni alle quali si considera che la società di gestione dell'OICVM abbia delegato le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma e da non poter più essere considerata il gestore dell'OICVM o il prestatore dei servizi ai fini del paragrafo 2.";
- 4) è inserito l'articolo 18 bis seguente:

"Articolo 18 bis

1. Gli Stati membri garantiscono che agli OICVM siano disponibili almeno gli strumenti di gestione della liquidità di cui all'allegato II bis.

2. A seguito della valutazione dell'adeguatezza in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso, una società di gestione seleziona almeno due strumenti di gestione della liquidità adeguati dall'elenco di cui all'allegato II bis, punti da 2 a 7, e li include nel regolamento del fondo o nell'atto costitutivo della società di investimento ai fini del possibile utilizzo nell'interesse degli investitori dell'OICVM. A titolo di deroga, una società di gestione può selezionare un solo strumento di gestione della liquidità dall'allegato II bis, punti da 2 a 7, per un OICVM che gestisce, se tale OICVM è autorizzato come fondo comune monetario conformemente al regolamento (UE) 2017/1131.

La società di gestione attua politiche e procedure dettagliate per l'attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l'utilizzo di tale strumento.

Il rimborso in natura di cui all'allegato II bis, punto 7, può essere attivato solo per far fronte ai rimborsi richiesti da investitori professionali e se il rimborso in natura corrisponde a una quota proporzionale delle attività detenute dall'OICVM.

In deroga al paragrafo 3, il rimborso in natura può non corrispondere a una quota proporzionale delle attività detenute dall'OICVM se tale OICVM è commercializzato esclusivamente presso investitori professionali o se lo scopo della politica di investimento di tale OICVM è quello di riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario, di cui all'articolo 53, e inoltre se tale OICVM è un fondo indicizzato quotato (*Exchange Traded Fund*) quale definito all'articolo 2, paragrafo 26, del MiFIR.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire e specificare le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità di cui all'allegato II bis.

4. L'ESMA elabora orientamenti che stabiliscono i criteri per la selezione e l'utilizzo di strumenti di gestione della liquidità adeguati da parte delle società di gestione ai fini della gestione del rischio di liquidità, comprese le opportune comunicazioni agli investitori, tenuto conto della capacità di tali strumenti di ridurre i vantaggi indebiti per gli investitori che riscattano per primi i propri investimenti e di attenuare i rischi per la stabilità finanziaria. Tali orientamenti comprendono indicazioni sulle circostanze in cui i conti side pocket possono essere attivati.

5. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 3 conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

5) sono inseriti gli articoli 20 bis e 20 ter seguenti:

"Articolo 20 bis

1. La società di gestione comunica regolarmente alle autorità competenti dello Stato membro d'origine degli OICVM informazioni sui mercati e gli strumenti in cui negozia per conto degli OICVM che gestisce.

Esso, rispetto a ogni OICVM che gestisce, fornisce informazioni sugli strumenti in cui negozia, sui mercati di cui è membro o in cui negozia attivamente e sulle esposizioni e partecipazioni di ogni OICVM. Include gli identificativi pertinenti per collegare i dati forniti sulle attività, sugli OICVM e sulla società di gestione ad altre fonti di dati di vigilanza o pubblicamente disponibili.

1 bis. Per ogni OICVM che gestisce, la società di gestione fornisce alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM quanto segue:

- a) qualsiasi nuova modalità per la gestione della liquidità dell'OICVM, compresa la selezione e l'attivazione di strumenti di gestione della liquidità;
- b) il profilo di rischio attuale dell'OICVM.
- c) i risultati delle prove di stress effettuate ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.

d) le informazioni sugli accordi di delega che comportano la delega di funzioni di gestione collettiva o discrezionale del portafoglio o del rischio. Le informazioni fornite comprendono quanto segue:

i) le informazioni sui delegati, specificando il nome e il domicilio dei delegati, se hanno stretti legami con la società di gestione e se sono soggetti autorizzati o regolamentati ai fini della gestione patrimoniale. Le informazioni comprendono gli identificativi pertinenti dei delegati per collegare le informazioni fornite ad altre fonti di dati di vigilanza o pubblicamente disponibili;

ii) l'elenco e la descrizione delle attività relative alle funzioni di gestione del rischio e di gestione del portafoglio che sono delegate;

iii) se la funzione di gestione del portafoglio è delegata, l'importo e la percentuale delle attività dell'OICVM che sono oggetto di accordi di delega riguardanti la funzione di gestione del portafoglio;

iv) il numero di risorse umane equivalenti a tempo pieno impiegate dalla società di gestione per monitorare gli accordi di delega;

v) una descrizione delle misure periodiche di dovuta diligenza attuate dalla società di gestione per mantenere la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo sul delegato, compresa la data di attuazione di tali misure, i problemi individuati e, se del caso, le misure e il calendario adottati per affrontarli;

vi) qualora siano in vigore accordi di subdelega, le informazioni richieste ai punti da i) a iii) sui subdelegati e sulle attività relative alle funzioni di gestione del portafoglio e del rischio che sono subdelegate;

vii) le date di inizio e di scadenza degli accordi di delega e di subdelega.

e) l'elenco degli Stati membri in cui le quote dell'OICVM sono effettivamente commercializzate dalla sua società di gestione o da un distributore che agisce per conto di tale società di gestione.

1 ter. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM assicurano che tutte le informazioni raccolte ai sensi del primo paragrafo in relazione a tutti gli OICVM sottoposti alla loro vigilanza e le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 7 siano messe a disposizione, senza indugio, delle autorità competenti degli altri Stati membri pertinenti, dell'ESMA e del CERS secondo le procedure di cui agli articoli da 102 a 105 sugli accordi di cooperazione e sullo scambio di informazioni. Esse forniscono inoltre informazioni, senza indugio, mediante tali procedure e bilateralmente alle autorità competenti di altri Stati membri direttamente interessati, se una società di gestione posta sotto la loro responsabilità, o se gli OICVM gestiti da tale società di gestione potrebbero potenzialmente costituire un'importante fonte di rischio di controparte per un ente creditizio, per altri istituti di importanza sistemica in altri Stati membri o per la stabilità del sistema finanziario in un altro Stato membro.

2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a) i dettagli delle informazioni da comunicare in conformità del paragrafo 1 e del paragrafo 1 bis, lettere da a) a c) ed e). Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione stabiliscono anche il livello adeguato di standardizzazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 1 bis, lettera d), senza introdurre ulteriori obblighi di segnalazione. L'ESMA tiene conto degli altri obblighi di segnalazione cui sono soggette le società di gestione e dei risultati della relazione pubblicata in conformità dell'articolo 20 ter; nonché

b) la frequenza e le tempistiche delle segnalazioni.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

a) il formato e le norme relative ai dati per le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis;

b) metodi e modalità per presentare le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, compresi metodi e modalità per migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell'Unione quanto nazionale.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 20 ter

1. Entro il [inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] l'ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante lo sviluppo di una raccolta integrata di dati di vigilanza che si concentri sulle modalità per:

- a) ridurre le aree di duplicazione e le incoerenze tra i quadri in materia di segnalazione nel settore della gestione di attività e in altri settori dell'industria finanziaria; e
- b) migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell'Unione quanto nazionale.

2. Nell'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1, l'ESMA collabora strettamente con la Banca centrale europea (BCE), le altre autorità europee di vigilanza e, se del caso, le autorità nazionali competenti.";

6) l'articolo 22 bis è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, tranne nel caso in cui il terzo in questione sia un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione*, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli.

* Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 48).";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del presente paragrafo, la prestazione di servizi da parte di un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione non è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario. Ai fini del presente paragrafo, la prestazione di servizi da parte di un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario.";

7) all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli esponenti aziendali della società di investimento devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento e, a tal fine, i nominativi degli esponenti aziendali e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all'autorità competente; si intende per esponente aziendale la persona che, a norma di legge o dell'atto costitutivo, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l'indirizzo dell'attività. La scelta dell'attività della società di investimento deve essere effettuata da almeno due persone fisiche che siano impiegate a tempo pieno o membri esecutivi dell'organo direttivo della società di gestione impegnati a tempo pieno nella conduzione della sua attività, che siano residenti nell'Unione e che soddisfino tali requisiti.";

8) all'articolo 84, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In deroga al paragrafo 1:

a) un OICVM può, nell'interesse dei detentori di quote, sospendere temporaneamente il riacquisto o il rimborso delle proprie quote o attivare o disattivare un altro strumento di gestione della liquidità selezionato in conformità dell'articolo 18 bis, paragrafo 2. Nell'interesse dei detentori di quote e al fine di garantire che le sottoscrizioni e i rimborsi siano trattati a un prezzo equo, un OICVM può anche attivare conti side pocket di cui all'allegato II bis, punto 8, in situazioni in cui l'OICVM non può garantire una valutazione corretta e accurata di alcune attività o laddove alcune attività siano diventate non negoziabili.

b) nell'interesse dei detentori di quote o del pubblico, le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un OICVM possono richiedere la sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni di cui al punto 1 dell'allegato II bis.

La sospensione temporanea e l'attivazione di conti side pocket di cui alla lettera a) del primo comma sono previste soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando siano giustificate, tenuto conto degli interessi dei detentori di quote.

3. L'OICVM informa senza indugio le autorità competenti del suo Stato membro d'origine dell'attivazione o della disattivazione della sospensione dei rimborsi e delle restrizioni al rimborso di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II bis.

L'OICVM informa le stesse autorità competenti quando attiva o disattiva i conti side pocket di cui al punto 8 di tale allegato entro tempi ragionevoli prima dell'attivazione o della disattivazione di tale strumento di gestione della liquidità.

Gli Stati membri possono esigere che l'OICVM informi le autorità competenti del suo Stato membro d'origine quando l'OICVM decide di attivare il rimborso in natura, prorogare il termine di preavviso o aumentare la commissione di liquidità, il massimale del fattore di oscillazione dello swing pricing o della commissione per il prelievo antidiluizione di cui al prospetto del fondo o aumentare il differenziale denaro-lettera nel dual pricing ai fini della gestione della liquidità.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM informano senza indugio le autorità competenti di uno Stato membro ospitante dell'OICVM e l'ESMA in merito a qualsiasi notifica ricevuta in conformità del presente paragrafo e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

3 bis. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM ne informano le autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui l'OICVM commercializza le proprie quote e l'ESMA parallelamente all'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2, lettera b), e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

3 ter. L'autorità competente degli Stati membri in cui un OICVM commercializza le proprie quote o l'autorità competente della società di gestione può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'OICVM di esercitare i poteri di cui al paragrafo 2, lettera b), precisando i motivi della richiesta e informandone l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

3 quater. Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'OICVM non concordi con la richiesta di cui al paragrafo 3 ter, ne informa l'autorità competente richiedente e l'ESMA, esponendo le motivazioni del disaccordo, e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

3 quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute in conformità dei paragrafi 3 ter e 3 quater, l'ESMA fornisce alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM, entro tempi ragionevoli, un parere sull'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2, lettera b).

3 sexies. Qualora l'autorità competente non agisca conformemente al parere dell'ESMA di cui al paragrafo 3 quinquies o non intenda conformarsi a esso, ne informa l'ESMA, esponendo le motivazioni di tale non conformità o di tale intenzione. L'ESMA può rendere pubblico il fatto che un'autorità competente non si conforma o non intende conformarsi al suo parere, comprese le motivazioni addotte dall'autorità competente di tale non conformità o di tale intenzione, a meno che tale pubblicazione sia in conflitto con l'interesse legittimo dei detentori di quote o del pubblico o rischi di compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso. L'ESMA informa preliminarmente le autorità competenti di tale pubblicazione.

3 septies. L'ESMA elabora orientamenti che forniscono indicazioni per orientare le autorità competenti nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2, lettera b). Nell'elaborazione di tali orientamenti, l'ESMA tiene conto delle potenziali implicazioni di tale intervento di vigilanza per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria in un altro Stato membro o nell'Unione.

9) all'articolo 98 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

"3. "3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante di un OICVM può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di esercitare senza indugio i poteri di cui al paragrafo 2, precisando i motivi della sua richiesta e informandone l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro ospitante dell'OICVM, l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS dei poteri esercitati e delle proprie risultanze.

4. L'ESMA può chiedere che l'autorità competente le fornisca spiegazioni in relazione a casi specifici che presentano una grave minaccia per la tutela degli investitori, minacciano il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o comportano rischi per la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso.";

11) è inserito l'articolo 110 bis seguente:

Entro il [inserire la data corrispondente a 60 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e in seguito alla relazione elaborata dall'ESMA in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, la Commissione avvia un riesame del regime di delega di cui all'articolo 13.";

12) l'articolo 112 bis è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal [inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].";

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La delega di potere di cui agli articoli 12, 13, 14, 18 bis, 20 bis, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

c) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 18 bis, 20 bis, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

13) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva;

14) il testo dell'allegato IV della presente direttiva è aggiunto come allegato II bis.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...].
3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo *Per il Consiglio*

Il presidente/La presidente *Il presidente*

ALLEGATI

alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi

{SEC(2021) 570 final} - {SWD(2021) 340 final} - {SWD(2021) 341 final}

ALLEGATO I

All'allegato I sono aggiunti i punti 3 e 4 seguenti:

"3. Concessione di prestiti per conto del FIA.

4. Gestione delle società veicolo di cartolarizzazione."



ALLEGATO II

"ALLEGATO V

STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ A DISPOSIZIONE DEI GEFIA CHE GESTISCONO FIA DI TIPO APERTO

- 1) Sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni: la sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni implica che gli investitori non sono temporaneamente in grado di riscattare o acquistare azioni o quote del fondo.
- 2) Restrizioni al rimborso (gates): una restrizione al rimborso è una restrizione temporanea del diritto degli azionisti di riscattare le loro azioni o quote. Tale restrizione è parziale, in modo che gli investitori possano riscattare solo una determinata parte delle loro azioni o quote.
- 3) Termini di preavviso: un termine di preavviso si riferisce al periodo che gli investitori devono rispettare per il preavviso ai gestori di fondi quando riscattano le loro azioni. L'uso di periodi di preavviso come strumento di gestione della liquidità comporta l'estensione del periodo di preavviso per dare al gestore del fondo la possibilità di rispondere alle richieste di rimborso entro un lasso di tempo più lungo.
- 4) Commissioni di liquidità sul rimborso: una commissione predeterminata, espressa in percentuale dell'investimento, è versata al fondo dagli investitori quando riscattano le loro azioni del fondo. Essa riflette il costo del reperimento della liquidità e assicura che gli investitori che rimangono nel fondo non siano ingiustamente svantaggiati quando altri investitori riscattano le loro quote o azioni nel corso del periodo. La gestione della liquidità può comportare un aumento della commissione di rimborso.
- 5) Swing e/o dual pricing: questi meccanismi di determinazione del prezzo possono essere utilizzati per ridurre al minimo l'impatto dei rimborsi e delle sottoscrizioni sul valore del portafoglio di investimento.

Lo swing pricing si riferisce all'adeguamento del valore patrimoniale netto unico delle azioni o delle quote in un fondo di investimento mediante l'applicazione a tale prezzo di un fattore predeterminato ("fattore di oscillazione") in modo che rifletta il costo delle operazioni del fondo a seguito dell'attività degli investitori. La gestione della liquidità può comportare l'aumento del fattore di oscillazione, entro un limite predeterminato.

Il dual pricing si riferisce al calcolo di due prezzi in ciascun punto di valutazione: il prezzo di offerta, al quale un investitore può acquistare quote o azioni in un fondo, e il prezzo offerto, al quale gli investitori possono vendere le loro quote o azioni in un fondo. Tali prezzi sono calcolati sulla base del valore patrimoniale netto per quota o azione, con l'aggiunta o la sottrazione di un importo predeterminato che copre i costi di liquidità di ogni sottoscrizione o rimborso.

6) Prelievo antidiluzione: un prelievo antidiluzione è un onere applicato ai singoli investitori che effettuano operazioni, da versare al fondo, per evitare che gli investitori rimanenti debbano sostenere i costi associati agli acquisti o alle vendite di attività a causa di ingenti flussi in entrata o in uscita. Un prelievo antidiluzione non comporta alcun adeguamento del prezzo delle azioni o delle quote del fondo. Il prelievo è calcolato tenendo conto dei costi di liquidità correnti e delle condizioni di mercato.

7) Rimborsi in natura: i rimborsi in natura consentono al gestore del fondo di soddisfare una richiesta di riscatto trasferendo attività detenute dal fondo, anziché contante, ai detentori di quote o agli azionisti che procedono al riscatto.

8) Conti side pocket: i conti side pocket consentono al fondo di separare, in circostanze eccezionali, taluni investimenti le cui caratteristiche economiche o giuridiche sono notevolmente cambiate o sono diventate incerte da altri investimenti del fondo di investimento."

ALLEGATO III

All'allegato I, schema A, il punto 1.13 della tabella è sostituito dal seguente:

1.13. Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e circostanze in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso o possono essere attivati altri strumenti di gestione della liquidità.	1.13. Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e circostanze in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso o possono essere attivati altri strumenti di gestione della liquidità. Per le società di investimento che hanno più comparti, informazioni sul modo in cui i detentori di quote possono passare da un comparto all'altro e sugli oneri addebitati in tale caso.
--	---

ALLEGATO IV

"ALLEGATO II bis

STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ A DISPOSIZIONE DEGLI OICVM

- 1) Sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni: la sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni implica che gli investitori non sono temporaneamente in grado di riscattare o acquistare azioni o quote del fondo.
- 2) Restrizioni al rimborso (gates): una restrizione al rimborso è una restrizione temporanea del diritto degli azionisti di riscattare le loro quote. Tale restrizione è parziale, in modo che gli investitori possano riscattare solo una determinata parte delle loro quote.
- 3) Termini di preavviso: un termine di preavviso si riferisce al periodo che gli investitori devono rispettare per il preavviso ai gestori di fondi quando riscattano le loro quote. L'uso di periodi di preavviso come strumento di gestione della liquidità comporta l'estensione del periodo di preavviso per dare al gestore del fondo la possibilità di rispondere alle richieste di rimborso entro un lasso di tempo più lungo.
- 4) Commissioni di liquidità sul rimborso: una commissione predeterminata, espressa in percentuale dell'investimento, è versata al fondo dagli investitori quando riscattano le loro quote del fondo. Essa riflette il costo del reperimento della liquidità e assicura che gli investitori che rimangono nel fondo non siano ingiustamente svantaggiati quando altri investitori riscattano le loro quote nel corso del periodo. La gestione della liquidità può comportare un aumento della commissione di rimborso.
- 5) Swing e/o dual pricing: questi meccanismi possono essere utilizzati per ridurre al minimo l'impatto dei rimborsi e delle sottoscrizioni sul valore del portafoglio di investimento.

Lo swing pricing si riferisce all'adeguamento del valore patrimoniale netto unico delle quote in un fondo di investimento mediante l'applicazione a tale prezzo di un fattore predeterminato ("fattore di oscillazione") in modo che rifletta il costo delle operazioni del fondo a seguito dell'attività degli investitori. La gestione della liquidità può comportare l'aumento del fattore di oscillazione, entro un limite predeterminato.

Il dual pricing si riferisce al calcolo di due prezzi in ciascun punto di valutazione: il prezzo di offerta, al quale un investitore può acquistare quote in un fondo, e il prezzo offerto, al quale gli investitori possono vendere le loro quote in un fondo. Tali prezzi sono calcolati sulla base del valore patrimoniale netto per quota, con l'aggiunta o la sottrazione di un importo predeterminato che copre i costi di liquidità di ogni sottoscrizione o rimborso.

6) Prelievo antidiluzione: un prelievo antidiluzione è un onere applicato ai singoli investitori che effettuano operazioni, da versare al fondo, per evitare che gli investitori rimanenti debbano sostenere i costi associati agli acquisti o alle vendite di attività a causa di ingenti flussi in entrata o in uscita. Un prelievo antidiluzione non comporta alcun adeguamento del prezzo delle quote del fondo. Il prelievo è calcolato tenendo conto dei costi di liquidità correnti e delle condizioni di mercato.

7) Rimborsi in natura: i rimborsi in natura consentono al gestore del fondo di soddisfare una richiesta di riscatto trasferendo attività detenute dal fondo, anziché contante, ai detentori di quote che procedono al riscatto.

8) Conti side pocket: i conti side pocket consentono al fondo di separare, in circostanze eccezionali, taluni investimenti le cui caratteristiche economiche o giuridiche sono notevolmente cambiate o sono diventate incerte da altri investimenti del fondo di investimento. La separazione non può indurre un OICVM a trasformarsi in un non OICVM, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva OICVM."